

STATUTO

LA CICALA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIUGLIANO IN CAMPANIA NA VIA
SAN GIOVANNI A CAMPO 57

Numero REA: NA - 956367

Codice fiscale: 08416581216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

Rep. 32344 Racc. 20663 Allegato " A "

Statuto Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata
"La Cicala società cooperativa sociale"

ART.1

E' costituita la Cooperativa sociale a responsabilità limitata - denominata

"La Cicala società cooperativa sociale".

ART. 2

La Cooperativa ha sede in Giugliano in Campania. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, di rappresentanza, filiali, succursali, agenzie nel territorio italiano.

ART.3

La durata della Cooperativa è fissata dal giorno della costituzione fino al 31 dicembre 2060.

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART.4

La cooperativa esalta la centralità della persona.

La cooperativa ha quale scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, così come definite dall' art. 1 comma 1 lett. a) della Legge 381/91, disciplinati anche dai regolamenti, dai piani e dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo - assistenziali di cui alla legge regionale 11/2007.

La cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 c.c. e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire, è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

Analogamente, per l'erogazione dei propri servizi, la cooperativa potrà svolgere la propria attività con soggetti non soci.

In relazione agli scopi mutualistici perseguiti, così come indicati in precedenza, nonché dei requisiti e degli interessi delle varie categorie di soci, la cooperativa può

gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per

conto terzi:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido, il semiconvitto e qualsivoglia altra attività ausiliaria per il miglioramento intellettuale, fisico e morale dei giovani stessi in modo da incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro e combattere la disoccupazione;
- servizi per portatori di handicap (residenziali e non residenziali):
- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di orientamento, formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- gestione strutture residenziali e semiresidenziali;
- attività di animazione territoriale;
- gestione ludoteche;
- aiuto scolastico.

La cooperativa inoltre, col lavoro conferito dai propri soci e da terzi non soci, potrà svolgere:

- la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;
- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori;
- commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;

- finanza etica;

- turismo responsabile;
- corretto rapporto essere umano-ambiente;
- intercultura e nonviolenza;
- arte e cultura;
- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) volte a promuovere e favorire in particolare la diffusione dell'editoria e della multimedialità e in generale quella dell'arte (fotografia, cinema, teatro, arti figurative e ogni altra forma espressiva), sostenendo e incoraggiando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, nazionali e non.

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- gestire botteghe del mondo;
- gestire centri sportivi, stabilimenti turistici, ricettivi e balneari, allestire e gestire fattorie sociali e didattiche;
- gestire club sociali, biblioteche e strutture per la produzione audiovisiva, sportelli sociale e di informazione;
- gestire aree di parcheggio;
- gestire servizi, strutture, aree di sosta e trasporto per le comunità rom, sinti e caminanti nonché profughi e qualsiasi altro gruppo italiano o stranieri in precarietà sociale;
- gestire manifestazioni culturali e sportive, eventi, spettacoli, sagre, feste e fiere in genere;
- gestire servizi di preparazione, somministrazione di alimenti, compresa la consegna domiciliare
- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla difesa dei diritti, sui modelli alternativi economici e sociali, sull'educazione interculturale e non violenta;
- svolgere attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole e valorizzare prodotti naturali, eco-compatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati per incentivare

la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze

riguardanti l'oggetto sociale della cooperativa;

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshop, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione;

- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della u.e.;

- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui temi innanzi indicati;

- svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli inerenti l'oggetto sociale;

- organizzare e allestire spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o dalla filiera del commercio equo e solidale, nonché prodotti di artigianato locale ed internazionale;

- svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra elencate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;

- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa; la cooperativa sociale intende partecipare e contribuire attivamente ai cambiamenti in corso nelle politiche dello stato sociale, essa concorre al benessere della collettività attraverso la valorizzazione di autonome capacità imprenditoriali rispettose della dignità umana, la ricerca di opportunità di mercato e lo sviluppo di attività e servizi innovativi diretti alla persona.

La cooperativa potrà agire autonomamente oppure in accordo

con enti pubblici e privati anche mediante la partecipazione a gare, la stipula di accordi, convenzioni o altre forme contrattuali idonee a regolamentare le attività, se necessario anche costituendo associazioni temporanee di impresa con altre cooperative sociali, consorzi di cooperative, associazioni ed enti privati. I servizi della cooperativa sono rivolti in particolare ad anziani, minori, portatori di handicap fisico e psichico e più in generale a persone che versano in stato di bisogno temporaneo o permanente. In particolare e solo a titolo indicativo la cooperativa persegue il proprio scopo sociale attraverso:

- 1) l'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi quali assistenza domiciliare, accoglienza diurna, trasporto sociale, accompagnamento, animazione e sostegno;
- 2) la gestione di strutture per anziani autosufficienti e non autosufficienti, di laboratori socio-educativi, di comunità-alloggio, di alberghi, case per ferie, impianti turistici sportivi, ricreativi, culturali, di ludoteche e asili nido.

La cooperativa si impegna a perseguire il raggiungimento delle finalità sociali anche attraverso:

- a) la realizzazione di processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico, al fine di dotare gli operatori, a tutti i livelli delle necessarie competenze per svolgere correttamente il proprio ruolo sociale e professionale;
- b) la progettazione e la gestione di percorsi formativi e di orientamento rivolti ai soci e a terzi;
- c) l'attività di tutorship a favore di progetti imprenditoriali di settore;
- d) la partecipazione alla elaborazione di proposte di legge in materia di cooperazione e impresa sociale.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.

In particolare essa può:

- a) avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge per l'attuazione di tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie, finanziarie e di consulenza atte a raggiungere gli scopi sociali;
- b) rendere più efficace la propria azione attraverso l'assunzione di interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività assistenziali integrative;
- c) integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa potrà avvalersi di procedure di programmazione

pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale e costituire

fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a.t.i., per lo svolgimento delle attività previste nello statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla unione europea, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione e dell'economia sociale.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura commisurato alla prestazione svolta;
- b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati alla Cooperativa, gli stessi non partecipano all'attività della cooperativa e non hanno diritto a retribuzioni, mentre hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci e possono essere eletti alle cariche sociali;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente

ai quali però non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, agli stessi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La presenza dei soci volontari non potrà essere superiore alla metà del numero dei soci, la cui utilizzazione è complementare e non sostitutiva dei parametri di impiego di operatori professionali, come previsto dalle normative in materia;

d) soci sovventori, purché persone fisiche, come previsto dalla Legge 31/1/92 n°59 art. 4 e per i quali i voti loro attribuiti non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- b) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte,
- e) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il consiglio di amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente in consiglio di amministrazione con delibera motivata.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando alle attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio di amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Il socio che non ottemperi, in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'assemblea dei soci.

E' fatto divieto ai soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e/o di associarsi a società che perseguono identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico - produttivo, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato a socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo.

ART. 7

La qualità di socio si perde per morte, recesso o per esclusione.

ART. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 5;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta però all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimi il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ART. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal consiglio di amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente presi dagli organi competenti;
- b) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati nelle lettere a) e b) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolare la propria posizione e l'esclusione potrà avere

luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché perduri l'inadempienza.

ART. 10

Contro le deliberazioni prese dall'organo amministrativo o dall'assemblea a norma dell'artt. 7 e 8, gli interessati possono ricorrere soltanto al collegio arbitrale, che decide inappellabilmente.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 11

Agli eredi o legatari del socio defunto, al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta sulla base dei bilanci dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura non superiore all'ammontare versato.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio in detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquidato.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.9, punti a) e b) oltre quanto stabilito nell'art.6 perdono il diritto a metà della quota sociale, calcolata come sopra, che sarà devoluta al fondo di riserva ordinaria.

Al socio receduto o escluso, agli eredi o legatari del socio defunto, per quanto concerne la liquidazione, remunerazione di eventuali conferimenti e il rimborso dei prestiti, viene riservato lo stesso trattamento previsto per i soci che permangono nella cooperativa in base a precedenti appositi regolamenti, usi o deliberazioni degli organi sociali competenti.

In ogni caso il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2530 c.c..

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 12

Il patrimonio della società è costituito:

- a) capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve straordinarie
- d) eventuali lasciti o donazioni
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

ART. 13

Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società.

ART. 14

La quota sociale sottoscritta dovrà essere versata nei tempi stabiliti dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della società.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno, o a vincolo, o ceduti a terzi e ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla Cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

ART. 15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli amministratori e i sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 del c.c., indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali nel seguente modo:

a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinaria;

b) una quota non inferiore al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) l'eventuale rimanenza alle riserve straordinarie ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art.12 del presente statuto; Considerata la particolare natura dell'oggetto sociale, nel massimo ossequio al primo requisito di cui alla lettera a) dell'art. 26 D.L.P.S. 14/12/1947 n. 1577 e succ. modif. nessun dividendo potrà essere destinato ai soci come remunerazione, sotto qualsiasi forma, del capitale sociale effettivamente versato e non si potrà procedere alla rivalutazione delle quote sociali.

L'assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni

di cui al punto c), la totalità dei residui attivi di bilancio venga devoluta al fondo di riserva ordinaria detratta la quota di cui al punto b).

E fatta salva l'applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative in materia di cooperative sociali in regola con i requisiti mutualistici ai fini tributari.

Art. 15 bis - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'erogazione potrà avvenire mediante integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.16

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono per trattare gli argomenti che, a norma dell'art. 2364 del c.c., sono di sua competenza.

Inoltre l'assemblea può sempre essere convocata quante volte l'organo amministrativo lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un numero di soci che rappresentino un quinto dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dal collegio sindacale con l'indicazione degli oggetti da trattare.

In questi due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo a norma dell'art. 2367 c.c.. L'assemblea straordinaria è tale quando si tratta di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in alta località del territorio dello Stato, nonché qualsiasi altra modifica dello statuto.

ART.17

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi

insieme all'ordine del giorno a mezzo pec o con lettera

raccomandata da spedire ai soci o recapitata a mano mediante rilascio di ricevuta almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nel domicilio del libro dei soci.

Nell'avviso suddetto può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART.18

In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui all'art.17 qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART.19

Le assemblee, in sede tanto ordinaria che straordinaria, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

ART. 20

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Quando si tratta di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in alta località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Tale dichiarazione deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o modificare la natura di cooperativa sociale: qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione; mentre la violazione di uno o più clausole statutarie determina la decadenza dai benefici della legge regionale n° 7 del 10/04/2015.

Inoltre la modifica di una o più clausole statutarie previste dall'articolo 2 della legge regionale n° 7 del 10/04/2015 è considerata causa di scioglimento della cooperativa.

ART. 21

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nei libri dei soci da almeno tre mesi che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le votazioni sono sempre palesi. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Il socio, in caso di malattia o un altro impedimento, può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

ART.22

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona eletta dall'assemblea o dall'amministratore unico.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario.

Il segretario può anche essere un non socio.

Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o da un Notaio.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.23

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione i cui componenti sono rieleggibili, sono dispensati dal prestare cauzione, e durano in carica per un triennio, o compatibilmente con le norme in vigore tempo per tempo, nel caso sia ammissibile, fino a revoca o dimissioni o per un periodo comunque nei limiti di legge.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri eletti fra i soci dell'assemblea, che ne determina il numero.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta solo il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

I consiglieri eleggono tra loro un presidente ed eventualmente un vicepresidente ed un consigliere delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART.24

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o recapitare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Il Consigliere che senza giustificato motivo manca più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Altresì è decaduto il Consigliere che con le sue assenze tiene un comportamento speculativo al fine di aggirare quanto in precedenza sanzionato.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto al Presidente.

ART.25

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

In particolare compete al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- c) formare i bilanci;
- d) deliberare le operazioni finanziarie, commerciali o immobiliari utili al raggiungimento degli scopi sociali, aprire c/c con i privati o istituti di credito, deliberare la locazione di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi e mezzi di opera;
- e) deliberare la stipula di convenzioni e l'assunzione di appalti;
- f) assumere e licenziare personale, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- g) deliberare la nomina a procuratori ad negotia;
- h) sostituire comitati consultivi;
- i) conferire incarichi specifici ad amministratori e soci, anche di carattere continuativo, fissandone i compensi e le retribuzioni relative.

Può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile al perseguimento degli scopi della Cooperativa, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e

compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni che saranno fissate dallo stesso consiglio o anche dall'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'assemblea con apposito regolamento.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negozia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 26

La firma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente se nominato e, in mancanza o in assenza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la facoltà di transigere e di conciliare, anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie. Promuove le azioni davanti alle autorità giudiziarie o amministrative a qualsiasi ordine e grado e nomina procuratori alle liti

Divieti

ART. 27

La cooperativa non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ovvero cedere beni o servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli ai soci.

Essa non può tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria, di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione o che sono legati all'organizzazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito e di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione. Tale divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, ai parenti o affini fino al quarto grado.

La cooperativa non può corrispondere compensi per la collaborazione di terzi, non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10% dei proventi di ciascun esercizio annuale.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 28

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dagli articoli precedenti, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di

liquidazione, sarà liquidato e distribuito in conformità a quanto disposto dalle disposizioni legislative sulle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 7 e regolamento regionale 29 marzo 2016 n. 1 e loro successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29

Il funzionamento tecnico, organizzativo ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché la mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART.30

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

ART.31

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, nonché le disposizioni legislative sulle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 7 e regolamento regionale 29 marzo 2016 n. 1; in mancanza si applicano in quanto applicabili le norme in materia di società a responsabilità limitata.

ART.32

Le clausole mutualistiche del presente atto sono inderogabili e debbono essere di fatto osservate.

Firmato

Imperatore Mariangela

Notaio Roberto Chiari

segue sigillo.

18 di 18